



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 2019-003941/AR/Area II

Torino, 8 aprile 2019

Ai Signori Sindaci
dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Signori Commissari Straordinari
dei Comuni di
BORGOMASINO
CUMIANA
PAVONE CANAVESE

Ai Signori Commissari Prefettizi
dei Comuni di
VAL DI CHY
VALCHIUSA

Al Signor Vice Sindaco
del Comune di
CANTOIRA

E p.c.

Al Signor Presidente
della Regione Piemonte
TORINO

Ai partiti e ai movimenti politici
LORO SEDI

OGGETTO: Trasparenza dei partiti e dei movimenti politici. Legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, commi 14 e 15. Pubblicazione del decreto del Ministro dell'Interno del 20 marzo 2019.

Per opportuna notizia, si informa che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 78 del 2 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno del 20 marzo 2019, recante “Definizione delle modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma informatica del curriculum vitae e del certificato penale di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche”, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 15, ultimo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

L'allegato A di tale decreto contiene le specifiche delle regole tecniche per la comunicazione telematica al Ministero dell'interno dei documenti da trasmettere in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni politiche, ivi comprese le elezioni suppletive nei collegi uninominali della Camera o del Senato.

Con l'occasione, si rammenta che, per tutte le altre tipologie di elezioni, escluse le elezioni amministrative nei Comuni al di sotto di 15.000 abitanti, valgono le disposizioni dell'art. 1, commi 14 e 15 della sopra citata L. n. 3 del 2019, ai sensi della quale è fatto obbligo per i partiti, i movimenti politici, le liste o i candidati collegati che si presentano alle Elezioni, pubblicare sul proprio sito *internet*, per ciascun candidato, il *curriculum vitae* e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. L'Ente cui si riferisce la consultazione elettorale (esclusi i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti), entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, deve pubblicare all'interno di un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale, denominata "Elezioni Trasparenti", i medesimi documenti già pubblicati sul sito *internet* del partito, del movimento politico, della lista o dei candidati.

Per quanto concerne tali adempimenti in occasione delle Elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si rimanda alla lettura delle pagine nn. 48 e 49 della Pubblicazione n. 1 – Elezioni Comunali – "Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature".

Tanto premesso, si invitano gli Enti interessati, per le parti di competenza, a voler prestare la dovuta attenzione nel dare adempimento alle disposizioni normative sopra richiamate.

p. IL PREFETTO
(Ferraris)